

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
On. Fabio Mussi

Oggetto: "Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali"
Art 22 Legge 248/2006

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari esprime profonda preoccupazione per alcuni contenuti della Legge 248/2006, conversione in legge del decreto-legge 223/2006. In particolare l'art 22 ai comma 1 e 2 recita che:

1. "Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

Tali norme interessano, ai sensi della Legge 311/2004 su ricordata, gli Enti di Ricerca, le Università e soprattutto gli Enti per il Diritto allo Studio. Il taglio delle spese concernenti spese di consumo e servizi mettono a rischio, infatti, l'erogazione dei servizi stessi agli studenti.

Il CNSU ha da sempre richiesto una maggiore attenzione e un aumento dei fondi da parte del Governo per permettere un potenziamento dei servizi offerti agli studenti. Le norme introdotte dalla legge 248/2006 vanno nella direzione opposta, imponendo, per esempio, agli Enti per il Diritto allo studio la chiusura di servizi attualmente offerti con gravi danni per gli studenti.

Per garantire un pieno diritto allo studio e al riduzione della quantità e della qualità dei servizi agli studenti, su proposta del Consigliere Mauro Serafini, il CNSU chiede che vengano esentati dalle norme contenute dall'art 22 della Legge 248/2006 gli Enti di ricerca, gli Enti per il diritto allo Studio e le Università.

Roma, lì 8 novembre 2006

Il Presidente del CNSU